

## UFFICIO ELETTORALE

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE PER IL BIENNIO 2017/18 – 2018/19  
DEL 22-23 MAGGIO 2018

### VERBALE N. 2

Al termine della riunione convocata dal Direttore Generale in data 10/04/2018 alle ore 10.00 concernente la presentazione del sistema di voto elettronico, si è riunito l'Ufficio Elettorale presso la sala del Consiglio dell'Amministrazione Centrale.

Sono presenti i sig.ri Mazzotta (Presidente), Colaiuda, Pelliccione, Zullo.

L'Ufficio ha preso in esame la richiesta pervenuta dalla dott.ssa Ciccone in data 9/4/2018 concernente la possibilità di procedere all'autentica della firma a seguito dell'esibizione del solo permesso di soggiorno da parte del candidato. In linea di principio l'autentica delle firme presuppone che il funzionario incaricato accerti l'identità del firmatario e attesti che la firma è avvenuta in sua presenza. Il problema si pone sull'accertamento dell'identità della persona: di solito questo avviene tramite esibizione del documento di identità o, in alternativa, di un documento di riconoscimento equipollente in base alla normativa vigente.

Ai sensi del DPR 445/2000 sono riconosciuti quali equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. Il permesso di soggiorno, pur essendo un documento di riconoscimento munito di fotografia, non è esplicitamente menzionato nelle tipologie pocanzi individuate e ciò potrebbe indurre a non ritenerlo idoneo a garantire l'identità della persona. Del resto è la stessa finalità del documento in questione a sancire la sua inidoneità a certificare l'identità: il permesso di soggiorno è infatti autorizzazione alla presenza regolare dello straniero sul territorio dello stato italiano mentre, ai fini dell'identificazione, alla persona che ne è in possesso è richiesta, in alcuni casi, anche la presentazione di documento di identità o di documento di riconoscimento equipollente.

Al tempo stesso però, quest'Ufficio rimarca il fatto che la procedura di autentica della firma si svolge in presenza del soggetto interessato e del funzionario e che ai sensi dell'art. 45, comma 1 del citato DPR *"i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi."* Inoltre quest'Ufficio constata come il caso di specie non riguardi l'identificazione di una persona generica, ma specificatamente di uno studente che, per essere tale, deve necessariamente aver proceduto ad immatricolazione o a prima iscrizione, procedure che di per sé presuppongono un'avvenuta identificazione nelle forme previste dalla legge. Infine, pare opportuno tener presente che la procedura per la quale è richiesta l'autenticazione della firma è integralmente gestita dall'Ateneo. Sarebbe un paradosso che la stessa amministrazione che ha accettato l'immatricolazione o la prima iscrizione di uno studente si rifiuti, in una fase successiva, di riconoscerne l'identità. Si ritiene quindi che, nel caso di specie, sia sufficiente che il candidato si presenti dinanzi al funzionario esibendo il permesso di soggiorno munito di fotografia, al più congiuntamente a documento attestante l'iscrizione in università. Resta comunque fermo, ai sensi del DPR 445/2000, l'obbligo di allegare copia del documento di identità o documento equipollente, laddove la candidatura fosse trasmessa via fax o via pec.

Si tenga poi conto che, in sede di controllo, sarà possibile procedere ad ulteriori accertamenti confrontando i dati delle candidature con la banca dati di Ateneo.

L'Aquila 10/04/2018

L'Ufficio Elettorale  
Francesco Neri  
Giuseppe Ciarra  
Francesco Zito  
Luigi Pizzetti